



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 34** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 38/AA al N. 40/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 715 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Valerio BARIGELLI e del Sig. Vinicius FEDRIGO DALL'AGNOL, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO BARIGELLI, calciatore tesserato per l'ASD SS Lazio Calcio a 5, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli disputato le seguenti gare valevoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 – Girone B, nelle fila della A.S.D. SS Lazio Calcio a 5, senza averne titolo perché squalificato:

1^ Giornata del 28/09/2019: *Tombesi Ortona – Lazio*; 2^ Giornata del 05/10/2019: *Lazio – Olympus Roma*; 3^ Giornata del 12/10/2019: *Futsal Cobà – Lazio*; 4^ Giornata del 19/10/2019: *Lazio - Real San Giuseppe*; 5^ Giornata del 26/10/2019: *Tenax Castelfidardo – Lazio*; 6^ Giornata del 02/11/2019: *Ciampino Anni Nuovi – Lazio*; 7^ Giornata del 08/11/2019: *Lazio - Cioli Feros*;

VINICIUS FEDRIGO DALL'AGNOL, calciatore tesserato per l'ASD SS Lazio Calcio a 5, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli disputato le seguenti gare valevoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 – Girone B, nelle fila della A.S.D. SS Lazio Calcio a 5, senza averne titolo perché squalificato:

1^ Giornata 28/09/2019: *Tombesi Ortona – Lazio* come risultante dalla distinta gara; 2^ Giornata 05/10/2019: *Lazio – Olympus Roma*; 6^ Giornata 02/11/2019: *Ciampino Anni Nuovi – Lazio*; 7^ Giornata 08/11/2019: *Lazio - Cioli Feros*;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio BARIGELLI e dal Sig. Vinicius FEDRIGO DALL'AGNOL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Valerio BARIGELLI e di 1 giornata di squalifica per il Sig. Vinicius FEDRIGO DALL'AGNOL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 22 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Salvatore DI CARLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE DI CARLO, calciatore tesserato della ASD Marina di Ragusa, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle NOIF, poiché per la corrente stagione sportiva 2019/2020, regolarmente tesserato con la società ASD Marina di Ragusa, a far data dal 26 novembre u.s., si è rifiutato, senza addurre alcuna giustificazione, di proseguire l'attività sportiva con la predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore DI CARLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore DI CARLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA 23 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Davide VENTURATO, e della società F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE VENTURATO, Legale Rappresentante della società F.C. Legnago Salus nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Fulvio Isolani di svolgere, nella stagione sportiva 2019/2020, l'attività di collaboratore della gestione sportiva, in particolare il ruolo di responsabile del settore giovanile, di fatto, della società Legnago Salus, senza provvedere al suo preventivo tesseramento, e di svolgere contemporaneamente il ruolo di direttore sportivo della società AC Zevio 1925;

F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide VENTURATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Davide VENTURATO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina